

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 12 maggio 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PRATIGLIONE - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 7 DEL 20/03/2009 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 651 – 19124/2009

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, UMBERTO D'OTTAVIO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori CINZIA CONDELLO, ANGELA MASSAGLIA e SALVATORE RAO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Pratiglione:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-8667 del 02/09/1991, successivamente modificato dalla Variante Generale approvata con D.G.R. n. 101-34795 del 16 maggio 1994;
- ha approvato due Varianti Strutturali al P.R.G.I., ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha approvato due Varianti Parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 7 del 20 marzo 2009, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al suddetto P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 21/04/2009 (pervenuto in data 23/04/2009), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 063/2009);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 741 abitanti nel 1971, 654 abitanti nel 1981, 619 abitanti nel 1991 e 601 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in costante decremento;
- superficie territoriale di 781 ettari di montagna, dei quali 12 con pendenze inferiori ai 5°, 362 ettari con pendenze comprese tra 5 e 20°, 407 ettari con pendenze superiori a 20°; si segnala la presenza di 443 ettari di “Aree boscate”;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea sub-ambito “*Area Cuorgnè*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: non appartiene agli ambiti di valorizzazione produttiva individuati da P.T.C.;
- appartiene alla Comunità Montana “*Alto Canavese*” comprendente, inoltre, i seguenti Comuni: Canischio, Forno Canavese, Pertusio, Prascorsano, Rivara e San Colombano Belmonte;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 212 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 42;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Gallenca il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d’acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è attraversato, inoltre, dalle acque pubbliche del Rio Roncaria;
- il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di “*frane quiescenti areali*” (su una superficie di circa 14 ettari);
- tutela ambientale: si segnala la presenza di 721 ettari di “*Aree a parco di interesse sovracomunale ed aree di pregio*”;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7 del 20 marzo 2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone due modeste modifiche al P.R.G.I. vigente, finalizzate ad un utilizzo più razionale del territorio, consistenti nella rilocalizzazione di un’area residenziale a completamento di una zona già esistente e di un’area di nuovo impianto industriale in luogo di un’area di servizio di insediamenti produttivi; le modifiche apportate rispettano i parametri di Variante Parziale.

La documentazione di Variante verifica la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e la coerenza degli interventi con il rischio idrogeologico; non riporta alcuna considerazione in riferimento ad eventuali cause di esclusione o di attivazione del processo di

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla vigente normativa in materia;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/06/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/05/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”;*

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I. del Comune di Pratiglione, adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 20 marzo 2009, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) valuti l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno

2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), se le modifiche proposte dalla Variante necessitano o meno dell'avvio del suddetto processo; si ricorda che qualora si ritenga la Variante in oggetto esclusa, è necessario che ... *le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico ... richi amino esplicitamente ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*";

3. di trasmettere al Comune di Pratiglione la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente
f.to S. Bisacca